



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 86 DEL 26-06-2025

REGISTRO GENERALE N. 1006 DEL 26-06-2025

COPIA

OGGETTO: OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 01027080777-25062024-1149 PROT. N. 0122609 DEL 08.11.2024 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS. 152/2006 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER "L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA INTEGRARE CON L'ATTIVITÀ DI RECUPERO AMBIENTALE (R10) E RECUPERO (R5) DI RIFIUTI INERTI" UBICATO NEL COMUNE DI MONTECAGLIOSO (MT), IN LOC. STERPINA. DITTA AZETA SERVICE S.R.L. SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 512 DEL 09/03/2018, RILASCIATA DALLA PROVINCIA E SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATA CON DETERMINAZIONE N. 2307 DEL 19/12/2023, PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO.

L'ISTRUTTORE
F.TO MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2041 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0124722 del 15/11/2024 (acquisita al protocollo dell'Ente con nn. 0024000 e 0024001 del 15/11/2024) con la quale la Ditta "AZETA SERVICE S.r.l." con sede legale nel Comune di Montescaglioso in Contrada Sant'Agata, ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) con contestuale richiesta di aggiornamento, ai sensi del D.M. 127/2024, per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi da integrare con l'attività di recupero ambientale (R10) e recupero (R5) di rifiuti inerti, ubicato nel Comune di Montescaglioso (MT), in Loc. Sterpina corredata dalla documentazione tecnica;

RICHIAMATA la precedente Autorizzazione Unica Ambientale n. 512 del 09/03/2018, rilasciata da questa Provincia, modificata con Determinazione n. 2307 del 19/12/2023, con la quale la Ditta "AZETA SERVICE S.r.l." è stata autorizzata dalla Provincia di Matera, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 e del D.Lgs. n. 152/2006, per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Montescaglioso (MT), in Loc. Sterpina;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, richiesti dalla società e necessari all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per la tutela dell'inquinamento acustico;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

TENUTO CONTO che la Ditta non necessita di autorizzazione allo scarico in quanto dispone di un serbatoio interrato di accumulo delle acque meteoriche trattate.

CONSIDERATO che l'impianto di che trattasi per la sua capacità complessiva di recupero rifiuti è compreso nell'Allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 7, lettera z.b. (*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva > 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, da R1 a R9*) e che non ricade in aree naturali protette (Z.S.C. e Z.P.S.);

PRESO ATTO che la Ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. e che con Determinazione Dirigenziale n. 23BD.2024/D.1557 del 05/11/2024 la Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale - ha espresso **parere favorevole**, con prescrizioni, **di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A.**, ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006, per il "Progetto dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" proposto dalla Ditta AZETA SERVICE S.r.l.;

TENUTO CONTO che per "l'impianto di messa in riserva (R13) rifiuti speciali non pericolosi, da integrare con attività di recupero (R5) rifiuti inerti" proposto dalla Ditta AZETA SERVICE S.r.l. nel Comune Montescaglioso (MT), in Loc. Sterpina, foglio di mappa n. 59 particella 342, la Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - l'Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, con nota n. 0180571/U del 23/08/2024, ha espresso, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35/2018, **parere favorevole** di conformità al P.R.G.R. e di procedibilità, con le riserve ivi riportate, per i successivi procedimenti di verifica della compatibilità ambientale ed autorizzatori;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.M. del 05/02/1998 - *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22”*;

VISTO il D.M. n. 350 del 21/07/98 - *“Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22”*;

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008”*;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 - *“Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012”*;

VISTO in particolare l’art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale *“Autorità competente”* ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA;

VISTA la *“Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013”* emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 - *“D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)”*;

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 - *“Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016”*;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”*;

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - *“Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017)”*;

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - *“Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170”*;

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20 %;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, l'art. 6 commi 2 e 3 del DPR n. 59/2013 stabilisce, in caso di modifica sostanziale dello stabilimento, la presentazione di una nuova istanza e che pertanto comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

CONSIDERATO

- che la Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i." che all'art. 3, comma 7 ha stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269, commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- che i soggetti competenti individuati per il procedimento in esame sono i seguenti:
 1. **Provincia di Matera;**
 2. **Comune di Montescaglioso (MT)** per le competenze inerenti gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001, per la regolarità igienico-sanitaria di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 e per il nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per la tutela dell'inquinamento acustico;
 3. **A.R.P.A.B.** - Servizio Aria - Struttura Agenti Fisici - Struttura Suolo e Rifiuti, Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 4. **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata** per le competenze relative al sito;
 5. **ASM di Matera - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica**, per le competenze in materia di salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934;
 6. **Regione Basilicata** – Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia – Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;
 7. **Regione Basilicata** – Dipartimento Agricoltura e Servizio Rurale – Ufficio Foreste e Tutele del Territorio;

PRESO ATTO che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Ambiente in merito alla proposta progettuale della Società "AZETA SERVICE Srl" è emerso quanto segue:

- Con l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP, prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0124722 del 15/11/2024, acquisita al protocollo dell'Ente con i nn. 24000 e 24001 del 15/11/2024, con la quale la ditta "AZETA SERVICE SRL" ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per l'impianto di messa in riserva (R13) rifiuti speciali non pericolosi, da integrare con attività di recupero ambientale (R10) e recupero (R5) rifiuti inerti, e con contestuale richiesta di aggiornamento, ai sensi del D.M. 127/2024, ubicato nel Comune di Montescaglioso (MT), in Loc. Sterpina, corredata dalla documentazione tecnica;
- La Società proponente trasmetteva nota PEC in data 26/11/2024 (in A.P. al n. 0024850 del 27/11/2024) in risposta alle riserve contenute nelle riserve del parere favorevole di conformità al P.R.G.R. e di procedibilità prodotto dalla Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - l'Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche, con nota n. 0180571/U del 23/08/2024;
- La Ditta proponente ha trasmesso per il tramite del SUAP ID 2041 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0016156 del 11/02/2025 (in A.P. al n. 0002829 del 11/02/2025), documentazione integrativa in forma spontanea;
- la Provincia di Matera con PEC prot. n. 0003221 del 17/02/2025 ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al 27/01/2023 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 24/02/2023 e chiedendo la partecipazione degli Enti sopra indicati;
- La Ditta proponente ha trasmesso per il tramite del SUAP ID 2041 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/ 0018351 del 17/02/2025 (in A.P. ai nn. 0003265, 0003269, 0003271 e 0003276 del 18/02/2025), ulteriore documentazione integrativa;
- La SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO, con nota Prot. n. 2048-A del 17/02/2025 (in A.P. al n. 4184 del 03/03/2025), faceva richiesta al SUAP del Comune di Montescaglioso della documentazione presentata dalla Società proponente relativa all'istanza di modifica sostanziale di cui all'oggetto, al fine dell'espressione del proprio parere di competenza;

- L'A.R.P.A.B. in data 04/03/2025 trasmetteva nota Prot. n. G.0004282/2025 (in A.P. al n. 4292 del 04/04/2025), con la quale ha fatto richiesta al proponente di documentazione integrativa necessaria al proprio parere di competenza;
- La Regione Basilicata – Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, con note Prot. n. U.005174 del 05/03/2025 (in A.P. al n. 0004382 del 05/03/2025), faceva richiesta alla società proponente di documentazione integrativa;
- La Società proponente trasmetteva note PEC in data 25/03/2025 (in A.P. al n. 0005917 del 25/03/2025) in risposta alla richiesta avanzata dalla Regione Basilicata – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio;
- La Ditta proponente ha trasmesso per il tramite del SUAP ID 2041 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0038130 del 28/03/2025 (in A.P. al n. 0006198 del 28/03/2025), il Documento Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) redatto a Marzo 2025 dal tecnico competente in Acustica Ambientale Ing. Antonio GIANNINI e richiesto dall'ARPAB;
- L'ARPAB – Direzione Tecnico Scientifica, ha inviato nota Prot. n. G.0006335/2025 del 02/04/2025 (in A.P. al n. 006515 del 02/04/2025) con la quale, in esito all'istruttoria condotta dai propri Uffici, trasmetteva le proprie osservazioni, nello specifico l'Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico e l'Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati, facevano richiesta alla Società proponente di ulteriori documentazioni integrative mentre l'Ufficio Aria esprimeva il proprio parere con prescrizioni;
- La Regione Basilicata, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, Sede di Potenza, con comunicazione del SUAP del Comune di Montescaglioso (MT) ID 2041 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0066165 del 16/05/2025 (in A.P. al n. 0009631 del 19/05/2025) veniva trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 14BF.2025/D.00462 del 09/05/2025 con la quale rilasciava l'autorizzazione in sanatoria alla Ditta "AZETA SERVICE Srl" per i movimenti terra e le trasformazioni eseguite nelle particelle catastali nn. 238, 353, 40 e 354 del Foglio n. 59 del Comune di Montescaglioso (MT) e l'autorizzazione ad eseguire i movimenti terra previsti nella richiesta operatività dell'impianto di recupero rifiuti inerti ® da mobile a fisso, nella particella catastale n. 342 del Foglio n. 59, con prescrizioni;
- La Regione Basilicata – Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, trasmetteva PEC con prot. n. U.0119074 del 20/05/2025 (in A.P. al n. 0009808 del 20/05/2025) con la quale, per quanto di competenza ai fini della tutela paesaggistica, esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto;
- La Ditta proponente ha trasmesso, tramite PEC, nota del 20/05/2025 (in A.P. al n. 0009814 del 20/05/2025), in cui chiedeva la modifica della frequenza dei monitoraggi delle polveri da trimestrale ad annuale in quanto, durante tutta l'attività dell'azienda, i valori scaturiti sono sempre stati ben al di sotto dei limiti di legge;
- la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, con PEC n. 0009948 del 21/05/2025 ha comunicato alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, lo spostamento dei termini della Conferenza di Servizi, fissando il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi per il 05/06/2025;
- L'ARPAB – Direzione Tecnico Scientifica, ha inviato nota Prot. n. G.0011711/2025 del 19/06/2025 (in A.P. al n. 0012394 del 19/06/2025) con la quale, in esito all'istruttoria condotta dal proprio Ufficio Aria, Controlli e verifica emissioni, Valutazione Qualità dell'aria, trasmetteva il proprio contributo specialistico.
- La Ditta proponente ha trasmesso, tramite PEC, nota del 20/06/2025 (in A.P. al n. 12455 del 20/06/2025), in cui comunicava la sostituzione della macchina operatrice "frantumatore-deferrizzatore, F800-C Vulcano" con un'altra dello stesso tipo ma tecnologicamente più avanzata e denominata "GI 106C Diablo – Matricola n. 24018 – Anno di Costruzione 2024"

PRESO ATTO delle autocertificazioni e/o dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- Parere **Regione Basilicata**, Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, Sede di Potenza, con comunicazione del SUAP del Comune di Montescaglioso (MT) ID 2041 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0066165 del 16/05/2025 (in A.P. al n. 0009631 del 19/05/2025) veniva trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 14BF.2025/D.00462 del 09/05/2025 con la quale rilasciava l'autorizzazione in sanatoria alla Ditta "AZETA SERVICE Srl" per i movimenti terra e le trasformazioni eseguite nelle particelle catastali nn. 238, 353, 40 e 354 del Foglio n. 59 del Comune di Montescaglioso (MT) e l'autorizzazione ad eseguire i movimenti terra previsti nella richiesta operatività dell'impianto di recupero rifiuti inerti da mobile a fisso, nella particella catastale n. 342 del Foglio n. 59, con prescrizioni;
- Parere **Regione Basilicata** – Direzione Generale dell'Ambiente, Energia e Tutela del Territorio – Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, trasmetteva PEC con prot. n. U.0119074 del 20/05/2025 (in A.P. al n. 0009808 del 20/05/2025) con la quale, per quanto di competenza ai fini della tutela paesaggistica, esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto;

- parere **A.R.P.A.B.** prot. G. 0006335/2025 del 02/04/2025 (in A.P. al n. 006515 del 02/04/2025) e successivo parere Prot. n. G.0011711/2025 del 19/06/2025 (in A.P. al n. 0012394 del 19/06/2025) con cui si esprimeva parere favorevole con prescrizioni In merito alla **tematica aria**;
- parere del **Comune di Montescaglioso** (MT) del 04/06/2025, (in A.P. al n. 0010984 del 04/06/2025), con il quale esprime Parere Favorevole all'impatto di Inquinamento Acustico;
- parere **A.R.P.A.B.** prot. G. 0010613/2025 del 04/06/2025 (in A.P. al n. 0011534 del 10/06/2025) in cui esprime parere favorevole con prescrizioni in merito alla **matrice suolo e rifiuti** in quanto sono stati esauriti i chiarimenti richiesti alla Ditta;
- parere **A.R.P.A.B.** prot. G. 0010718/2025 del 05/06/2025 (in A.P. al n. 0011132 del 05/06/2025) con cui in riferimento alla tematica **Inquinamento Acustico**, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
- parere **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO** della Basilicata, prot. n. 0007155-P del 06/06/2025 (in A.P. al n. 0011274 del 09/06/2025) con cui in riferimento al procedimento in oggetto, esprime parere favorevole in considerazione che l'intervento consiste nella "modificazione di modalità gestionale", che "Non saranno spostati, delocalizzati o costruiti ex novo manufatti e strutture"; e che dalla documentazione si evince la non visibilità dell'intervento dal Tratturello Matera – Montescaglioso, bene vincolato ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., distante 790 mt dal sito di intervento;

PRESO ATTO che le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento (ASM - Dipartimento Prevenzione e Comune di Montescaglioso) e convocate in Conferenza di Servizi, nel termine perentorio previsto nella citata Conferenza di Servizi, non hanno fatto pervenire il parere di competenza richiesto (ASM - Dipartimento Prevenzione, per le competenze in materia di salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 ed il Comune di Montescaglioso per le competenze inerenti gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001 e per la regolarità igienico-sanitaria di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934), per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14bis, comma 4 della Legge n. 241/1990 secondo cui "*... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c ..., equivalgono ad assenso senza condizioni*";

RITENUTO di poter accogliere la richiesta di aggiornamento per modifica sostanziale dell'A.U.A. per la Ditta AZETA SERVICE S.r.l., con sede legale nel Comune di Montescaglioso (MT) alla Contrada Sant'Agata, per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero ambientale (R10) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in ubicato nel Comune di Montescaglioso (MT), in Loc. Sterpina, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, per le seguenti considerazioni:

DESCRIZIONE DEL CICLO LAVORATIVO IN ESERCIZIO

L'attività della Società AZETA SERVICE S.r.l., già autorizzata dall'Ufficio scrivente con A.U.A. n° 512 datata 09/03/2018 e successiva modifica con D.D. n. 2307 del 19/12/2023, per un impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, si svolge nel solo orario diurno del giorno, dal lunedì al sabato.

L'attività si articola accettando i rifiuti secondo le seguenti fasi di lavoro:

- accettazione,
- messa in riserva dei rifiuti inerti,
- recupero rifiuti inerti,
- deposito dei rifiuti fuori specifica e degli scarti del materiale lavorato in attesa di qualifica "end of waste",
- movimentazione e trasporto.

L'**accettazione** prevede l'arrivo del materiale inerte con mezzi da carico stradali per la:

- verifica dei titoli autorizzativi del trasportatore dei rifiuti,
- verifica dei dati contenuti nel formulario di trasporto rifiuti,
- ispezione visiva del carico, al fine di effettuare una prima valutazione di conformità del codice EER assegnato,
- verifica dei certificati di analisi (se necessario),
- pesa,
- verifica visiva in fase di scarico.

L'accettazione e l'ispezione visiva vengono inizialmente effettuate nell'area denominata W e successivamente nelle aree di messa in riserva dove i rifiuti sono sottoposti ad una ulteriore ispezione visiva e controlli in serie e sono accettati previo superamento di tali verifiche, altrimenti sono respinti; in caso di respingimento e d'impossibilità di allontanamento, il carico è depositato su un'area di messa in riserva, debitamente segnalata da specifica segnaletica e separata da quanto già in deposito.

La **messa in riserva** prevede il deposito dei rifiuti inerti distinti per tipo, in contenitori o in cumuli, per essere successivamente sottoposti al recupero all'interno della piattaforma, che attualmente si svolge con impianto mobile e con campagne, ma che sarà stabilmente trattato con unità fisse di frantumazione e vagliatura.

Il **recupero** dei rifiuti inerti avverrà con le unità di trattamento di seguito riportate e, in funzione delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti da trattare, esse potranno essere non usate (qualora le determinazioni analitiche ne attestino l'assenza di sostanze pericolose) o usate singolarmente/contemporaneamente. Qualora si utilizzi la sola unità di frantumazione-deferrizzazione, si allontanano preliminarmente dal materiale da trattare, in modo manuale o meccanico, eventuali frazioni estranee e/o grossolane; si alimenta quindi la macchina ed il materiale in uscita è sottoposto ad accertamenti analitici, al fine di essere classificato come materia "end of waste". Qualora si utilizzi la sola unità di vagliatura, si allontanano preliminarmente dal materiale da trattare, in modo manuale o meccanico, eventuali frazioni estranee e/o grossolane; si alimenta quindi la macchina che, nella sua azione di vagliatura produrrà materiale in uscita con granulometria fine e media, se di sopravaglio; questo materiale sarà allontanato da nastri trasportatori che lo depositeranno in cumuli. Qualora siano utilizzate entrambe le unità, allontanate preliminarmente eventuali frazioni estranee e/o grossolane dal materiale da trattare in modo manuale o meccanico, il materiale sarà, dapprima frantumato e deferrizzato e, in sequenza, vagliato in 3 frazioni granulometriche (passante al primo vaglio, sopravaglio, sottovaglio) allontanate da nastri trasportatori in cumuli per accertarne la conformità analitica.

Le modifiche previste, rispetto allo stato di fatto, sono l'incremento dello stoccaggio istantaneo massimo annuale gestibile in R13 per le categorie di rifiuti 7.1, 7.6 e 7.31bis, mantenendo inalterato il flusso massimo annualmente previsto; sarà anche rettificata la somma delle quantità di rifiuti complessivamente trattati in stoccaggio istantaneo, di poco inferiore a quello previsto.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PROPOSTE AL CICLO LAVORATIVO

La proposta progettuale di modifica sostanziale prevede, lasciando invariata la ripartizione degli spazi attualmente autorizzati di messa in riserva (R13):

- l'esercizio stabile con operatività affidata ad unità fisse di trattamento rifiuti inerti - recupero R5 - che, ad oggi, sono state di tipo mobile, operando di volta in volta con campagne temporanee preventivamente autorizzate dalla Regione;
- utilizzo duraturo di quelle aree di deposito temporaneo che venivano utilizzate con le campagne di trattamento rifiuti inerti che in queste erano in attesa della qualifica di "and of waste";
- l'incremento delle quantità di rifiuti inerti delle tipologie 7.1, 7.6, 7.31 bis da mettere in riserva (R13), pur mantenendo inalterati i quantitativi massimi complessivi gestibili annualmente;
- sottoporre annualmente a recupero di tipo R5 un quantitativo di rifiuti inerti pari al quantitativo massimo di 120.000 tonnellate già autorizzato per la messa in riserva R13.

I rifiuti introdotti nel ciclo di lavorazione, che si serviva di unità mobili di trattamento che temporaneamente erano autorizzate, saranno lavorati con le seguenti macchine:

- frantumatore d'inerti Gasparin OMG S.r.l., modello GI106C *Diablo* da 125 kW, di nuova costruzione (2024) che sostituirà l'attuale della medesima casa costruttrice, siglato F-800-C *Vulcano* da 129 kW, alimentato da motore a combustione interna diesel e già autorizzato alle campagne di trattamento che si sono succedute,
- unità di vagliatura (vibrovaglio) Gasparin OMG S.r.l. GI 5000R, denominato *Azeta Service Vag2*, della capacità di lavorare 285 m³/h di inerti, già autorizzato, che permarrà in esercizio.

Le aree di utilizzo funzionale per le attività odierne di gestione rifiuti e per le variazioni che esse subiranno secondo il progetto proposto sono le seguenti:

- R1, R2a, R2b, R-1.1, R-2.1, R-3.1, R-3.2, R-6.1, R-7.2, R-7.3, R-7.4, R-7.11, R-7.17, R-9.1 aree odierne, pavimentate in cls armato, di messa in riserva dei rifiuti che continueranno a svolgere tale funzione;
- SC1,SC2 aree odierne pavimentate in cls armato destinate al deposito dei rifiuti fuori specifica ed agli scarti per il trattamento con impianto mobile durante le campagne di recupero; esse permarranno ed i rifiuti saranno trattati con impianti fissi;
- RL1,RL2 aree odierne pavimentate in cls armato destinate al deposito dei rifiuti lavorati ed in attesa di qualifica EoW ; esse permarranno ed i rifiuti saranno trattati con impianti fissi;
- EoW1,EoW2 aree odierne con giacitura in misto stabilizzato (EoW1) ed in terra Battuta (EoW2) di deposito di material inerte "end of waste; esse permarranno con tale attribuzione.

Dalla valutazione delle singole lavorazioni eseguite e dell'intero ciclo produttivo, nonché da quanto dichiarato dal proponente (cfr. R.T. AUA Rev 0 datata 11/2024 pag. 35 di 68) e confermato nel parere ArpaB con prot. G.0011711/2025 del 19/06/2025 (acquisito dall'Ente con prot. n° 0012394 del 19/06/2025), si considerano esclusivamente le emissioni polverulente diffuse.

EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI

Dalla documentazione di riferimento presentata si prende atto dei punti individuati come generatori di polveri diffuse associate al ciclo produttivo ed individuate dal proponente e di seguito enumerate:

- carico/scarico e deposito di rifiuti inerti nelle aree di messa in riserva R13, sorgente indicata come **ED1**,
- area di transito e rimessa veicoli, sorgente indicata come **ED2**,
- area di abbando dei rifiuti inerti da qualificare come EoW, sorgenti indicate come **ED3** ed **ED4**
- area di abbando del materiale EoW (EoW1 e EoW2), sorgenti indicate come **ED5** ed **ED6**,
- area di deposito degli scarti rivenienti dai rifiuti inerti (SC1, SC2), sorgenti indicate come **ED7** ed **ED8**,

prevedendo di mitigare le emissioni e la dispersione delle polveri diffuse con:

- sistemi di bagnatura per tenere umidi i depositi di rifiuti inerti, al fine di attenuare l'azione disperdente del vento (innalzamento polverulento),
- sospensione delle attività a più alta generazione di polveri con l'insorgere di vento forte,
- irrorazione con acqua delle piste interne alla piattaforma dove avviene il maggior transito di veicoli,
- limitazione della velocità dei mezzi da carico a passo d'uomo ed eventuale loro pulizia prima dell'uscita dalla piattaforma,
- operare accorgimenti affinché le operazioni di carico/scarico di rifiuti tal quali e materiale EoW siano eseguite minimizzando le altezze di caduta, quindi la diffusione delle polveri generate,
- garantire il minimo distanziamento dei mezzi da carico dei rifiuti inerti durante il trasporto nelle aree interne alla piattaforma,
- procedere alla bagnatura dei rifiuti durante le operazioni di carico/scarico nelle giornate particolarmente siccitose,
- procedere alla periodica pulizia delle aree pavimentate,
- operare la manutenzione periodica dei presidi per il contenimento delle emissioni diffuse.

la società proponente ha prodotto dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata dal legale rappresentante della Società stessa allegata alla documentazione presentata con l'istanza di A.U.A., con la quale dichiara che la piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi:

- ✓ non prevede la presenza di sostanze pericolose nello scarico delle acque in quanto oltre a non essere previste lavorazioni che possano produrre reflui, la stessa tipologia dei rifiuti recuperati (non pericolosi) a priori esclude la possibilità di riscontrare la presenza di sostanze pericolose all'interno dello scarico;
- ✓ non prevede l'installazione di un impianto a fanghi attivi poiché non produce nessun effluente da depurare;
- ✓ non è interessata da attività di recupero ambientale;
- ✓ non prevede la presenza di impianti di recupero energetico tramite incenerimento;
- ✓ non prevede l'utilizzo di nessun tipo di solvente;
- ✓ non prevede l'utilizzo dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'Allegato 2 del D.M. 05/02/1998.

Inoltre dichiara:

- ✓ che l'attività da realizzare presso la piattaforma di recupero di rifiuti non pericolosi risulta compatibile con le norme urbanistiche e sanitarie vigenti;
- ✓ di rinunciare all'autorizzazione dell'impianto mobile frantumatore-deferrizzatore, F800-C Vulcano, attualmente sostituito GI 106C Diablo – Matricola n. 24018, e unità vagliante semovente GASPARIN OMG s.r.l. Mod. GI5000R, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.), poiché saranno utilizzati ad esclusiva dotazione della piattaforma già autorizzata con AUA n. 512 del 09/03/2018, rilasciata da questa Provincia, modificata con Determinazione n. 2307 del 19/12/2023, per le attività di recupero (R5) dei rifiuti inerti;

ACQUE METEORICHE

la Ditta non necessita di autorizzazione allo scarico in quanto dispone di un serbatoio interrato di accumulo delle acque meteoriche trattate. di lunghezza 110 m, diametro interno 1,8 m e con un volume di accumulo pari a 280 m3 che consente l'accumulo di circa 13 giorni medi di produzione e pertanto può far fronte a produzioni di acque trattate anche correlate ad eventi meteorici significativi.

Il sito aziendale è diviso in tre bacini di impluvio:

B1, quello attualmente servito dall'impianto di trattamento delle acque meteoriche già presente e di superficie complessiva pari a 1.580 m2,

B2 di estensione pari a 2.700 m2 le cui acque vengono avviate a trattamento in nuovo impianto di sedimentazione-disoleazione prima di essere accumulate interamente nel serbatoio cilindrico interrato esistente,

B3 di estensione pari a 5.400 m2 (suddiviso in due sottobacini B3A e B3B rispettivamente di 4.130 m2 e 1.270 m2) le cui acque vengono avviate a trattamento in un terzo impianto di sedimentazione-disoleazione prima di essere accumulate nel serbatoio cilindrico interrato esistente.

Si evidenzia che nel ciclo produttivo non è prevista la presenza di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella di cui al D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.). I tre bacini di impluvio sono tuttavia dotati di pozzetti di campionamento posti a valle degli impianti di trattamento delle acque meteoriche provenienti dagli stessi bacini (denominati rispettivamente PV1, PV2 e PV3) al fine di consentire l'eventuale campionamento dei reflui trattati;

VISTA la proposta di provvedimento resa dall'Ing. Vincenzo RIZZELLO del 18/06/2025, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere all'aggiornamento ed il rilascio del provvedimento di AUA a favore della Ditta "AZETA SERVICE Srl", sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato e dei pareri acquisiti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 269 comma 8 (e s.m.i.) e D.P.R. n. 59/2013 art. 6, rilasciando la presente autorizzazione, attesa la sostanzialità della modifica prospettata;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento; il sottoscritto Responsabile di E.Q. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi da integrare con l'attività di recupero ambientale (R10) e recupero (R5) di rifiuti inerti, ubicato nel Comune di Montescaglioso (MT), in Loc. Sterpina;

IL RESPONSABILE DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "AZETA SERVICE S.r.l.", per l'impianto di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi con integrazione dell'attività di recupero ambientale (R10) e recupero (R5) di rifiuti inerti, ubicato nel Comune di Montescaglioso (MT), in Loc. Sterpina, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:

- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni diffuse prodotte dall'attività di movimentazione dei rifiuti speciali non pericolosi;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";
 - g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 4) **di confermare** l'iscrizione alla posizione n. 180 del Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 512 del 09/03/2018 e successiva modifica con Determina n. 2307 del 19/12/2023, alla Ditta "AZETA SERVICE S.r.l.";
- 6) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
- a) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1 lettera c)** del D.P.R. n. 59/2013 – **EMISSIONI IN ATMOSFERA**:
- tenuto conto del parere reso dall'A.R.P.A.B. con nota prot. G.0011711/2025 del 19/06/2025, si prescrive quanto di seguito riportato:
 - a) per contenere le emissioni polverulente diffuse, il gestore dovrà implementare misure gestionali per limitarne i valori, durante la conduzione dell'attività, come da Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
 - b) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono riportati nella Tabella riassuntiva che segue;
 - c) I cumuli di materiale inerte in periodi particolarmente siccitosi dovranno essere irrorati con acqua nebulizzata per limitare l'innalzamento delle polveri totali e la loro conseguente diffusione;
 - d) in caso di vento forte, si dovranno sospendere temporaneamente le attività a più alta generazione di polveri per mitigarne la loro diffusione (frantumazione, vaglio e movimentazione del materiale frantumato) e, ove necessario, al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili semoventi;
 - e) occorre limitare la velocità di percorrenza degli automezzi all'interno delle aree di lavoro, inoltre, le aree maggiormente soggette al transito dei veicoli dovranno essere adeguatamente irrigate nella stagione estiva;
 - f) assicurare che le operazioni di movimentazione dei materiali polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale minima possibile durante le fasi di carico dagli automezzi di trasporto, in modo da evitare la sospensione e la dispersione di polveri;
 - g) per i mezzi da carico di materiali inerti polverulenti è raccomandato l'utilizzo di teli di copertura dei cassoni utilizzati per il loro trasporto;
 - h) il gestore dovrà assicurare in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di campionamento delle polveri diffuse;
 - i) i macchinari ed i sistemi usati per la preparazione e la produzione dei materiali polverulenti (nastri trasportatori, impianto di frantumazione/deferrizzazione e vibrovaglio) dovranno essere carenati;
 - j) I sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto; le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate su apposito registro;
 - k) I punti di misura delle polveri totali sospese sono individuati con:
 - ED1** - postazione statica ubicata a non più di 4 metri dal deposito di rifiuti inerti delle aree di messa in riserva R13 durante la piena attività lavorativa,
 - ED2** - postazione statica ubicata a lungo il principale asse dell'area di transito dei mezzi da carico dei rifiuti inerti durante la piena attività lavorativa,

ED3 ed ED4 - postazioni statiche ubicate a non più di 4 metri dalle aree di abbanco dei rifiuti inerti da qualificare come EoW durante la piena attività lavorativa,

ED5 ed ED6 - postazioni statiche ubicate a non più di 4 metri dalle aree di abbanco del materiale EoW, riferendo la postazione ED5 alle adiacenze del materiale EoW1, mentre la postazione ED6 alle adiacenze del materiale EoW2, durante la piena attività lavorativa,

ED7 ed ED8 - postazioni statiche ubicate a non più di 3 metri dagli scarti dei rifiuti inerti SC1 ed SC2, riferendo la postazione ED7 alle adiacenze del materiale SC1, mentre la postazione ED8 alle adiacenze del materiale SC2, durante la piena attività lavorativa,

- l) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della data di **messa a regime** della nuova riorganizzazione dello stabilimento;
- m) eeguire, nell'arco di **venti giorni** dalla data di messa a regime, 1 determinazione del particolato aerodisperso campionato dalle postazioni statiche **D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8** riportate nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*;
- n) gli autocontrolli analitici successivi al primo ciclo di campionamenti saranno eseguiti con periodicità pari a mesi **dodici (12)**;
- o) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Montescaglioso (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati nel primo e nei successivi autocontrolli;
- p) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che cura la catena di custodia delle analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento degli impianti in condizione di pieno regime;** non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- q) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni polverulente diffuse con periodicità annuale dovrà essere comunicata almeno **15 giorni prima** alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- r) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure;
- s) qualora i riscontri analitici della misura dell'inquinante prescritto superino i limiti di concentrazione indicati dalla *Tabella riassuntiva delle emissioni*, ne sarà data comunicazione immediata Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) ed al Comune di Montescaglioso (MT).

CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

- attenersi all' Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai "*Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*";
- per la strategia di campionamento ed i criteri di valutazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- per la determinazione delle **polveri totali diffuse** si potrà applicare la norma NIOSH 0500 Issue 2 del 15/08/1994, modificandola per ottenere un volume di aria ambiente aspirata di non meno di 1,0 m³/h, con postazioni fisse che prevedano un captatore ad 1,60 metri di altezza ed avendo cura di estendere la durata di campionamento a non meno di 60 minuti per ciascuna misura;
- il monitoraggio con postazioni fisse D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8 dovrà essere eseguito in condizioni meteorologiche secche;
- contestualmente al monitoraggio delle polveri eseguito con le postazioni D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8 dovranno essere riportati i principali dati meteorologici (pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità) riferiti alla durata del campionamento.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: AZETA SERVICE S.r.l.
Localizzazione: località Sterpina, agro del Comune di Montescaglioso (MT).

Tipo di attività: MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5, R10) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

SIGLA POSTAZIONE	FONTI EMISSIVE	UBICAZIONE	INQUINANTE	Valori limite Concentrazione in mg/Nm ³	Periodicità	NOTE
ED1	Carico/scarico e deposito di rifiuti inerti nelle aree di messa in riserva R13.	≤ 4 metri Deposito di rifiuti inerti delle aree di messa in riserva R13	Polveri Totali diffuse	5	Annuale	Limite stabilito dalla U.E. con il D.Lgs. 66/2000 ed in seguito con Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, applicato al campionamento di tipo statico (postazione fissa).
ED2	Aree di transito e rimessa veicoli.	lungo il principale asse dell'area di transito dei mezzi da carico dei rifiuti inerti.				
ED3	Aree di abbanco dei rifiuti inerti da qualificare come EoW.	≤ 4 metri				
ED4		Aree di abbanco dei rifiuti inerti da qualificare come EoW.				
ED5	Aree di abbanco del materiale EoW (EoW1 e EoW2).	≤ 4 metri				
ED6		Aree di abbanco del materiale EoW, riferendo la postazione ED5 alle adiacenze del materiale EoW1, mentre la postazione ED6 alle adiacenze del materiale EoW2.				
ED7	Aree di deposito degli scarti SC1 ed SC2.	≤ 3 metri				
ED8		Scarti dei rifiuti inerti SC1 ed SC2, riferendo la postazione ED7 alle adiacenze del materiale SC1, mentre la postazione ED8 alle adiacenze del materiale SC2.				
DATI METEOROLOGICI	Fonti emissive monitorate da ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, ED6, ED7, ED8.	Nelle immediate vicinanze delle postazioni di misura ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, ED6, ED7, ED8	pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità	-		-

b) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera e)** del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO**

- il Comune di Montescaglioso ha espresso il proprio Nulla Osta ex Legge n. 447/1995(e s.m.i.), art. 8, comma 4 e 6 del 04/06/2025, (in A.P. al n. 0010984 del 04/06/2025);
- l'ArpaB, prot. n. G. 0010718/2025 del 05/06/2025 (in A.P. al n. 0011132 del 05/06/2025) esprime il proprio contributo specialistico con esito positivo, che adotta le seguenti prescrizioni autorizzative:
 - I. Il Gestore provvederà a comunicare all'Autorità competente per l'autorizzazione, al Comune e all'ARPAB, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, le date di messa in esercizio e di messa a regime dell'installazione.
 - II. Entro 3 (tre) mesi dalla messa a regime dell'installazione, con gli impianti alla massima potenzialità, il Gestore provvederà, in conformità a tutto quanto previsto dal DM 16/03/1998, ad eseguire misure di verifica del livello di immissione sonora da eseguire al perimetro dello stabilimento (soprattutto in direzione delle principali sorgenti sonore impattanti) nonché nelle postazioni di misura di tutti i ricettori potenzialmente interessati e presso altre eventuali aree critiche.
 - III. Le misure, di lunga durata durante il periodo diurno, dovranno consentire la verifica del rispetto dei "limiti di accettabilità" sopra richiamati e, all'interno gli ambienti abitativi individuati, nelle condizioni a finestre aperte che chiuse, dovrà essere verificato anche il rispetto limite differenziale di immissione sonora (art. 4 del DPCM 14/11/97).
 - IV. Per tali campagne di misura il Gestore provvederà ad inviare comunicazione all'Autorità competente comunale, all'Autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.

- V. La relazione contenete gli esiti di ciascuna campagna di rilievo, redatta in conformità a tutto quanto previsto dal DM 16/03/1998, sarà trasmessa all'Autorità competente comunale, all'Autorità competente per l'autorizzazione e all'ARPAB entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione delle misure. Nella relazione verrà altresì dettagliato lo stato di funzionamento degli impianti e dell'operatività dell'installazione nel suo complesso, durante le misure, correlandoli rispetto alle condizioni di pieno regime della stessa.
- VI. Le misure di cui ai punti precedenti, andranno ripetute con la cadenza fissata nel successivo quadro sinottico del Piano di Monitoraggio, nonché in caso di esposti, e ove intervengano modifiche impiantistiche. Per le modifiche impiantistiche, la relativa comunicazione dovrà essere accompagnata dalla presentazione di un nuovo Documento Previsionale di Impatto Acustico aggiornato ai fini della valutazione della significatività o meno dal punto di vista acustico delle modifiche proposte, nonché al fine della loro preventiva autorizzazione.
- VII. I limiti da rispettare sono quelli fissati dal DPCM 01/03/1991 nonché il DPCM 14/11/1997 art. 4 per la verifica del criterio limite differenziale ai ricettori. In caso di zonizzazione i limiti saranno quelli fissati dal DPCM 14/11/1997.
- VIII. Piano di Monitoraggio

RUMORE							
	PARAMETRO	U.M.	METODO DI MISURA	PUNTI DI MISURA	METODICA DI RIFERIMENTO	FREQUENZA DEL CONTROLLO GESTORE	REGISTRAZIONE GESTORE
FASE ESERCIZIO e IN CASO DI MODIFICHE	Verifica del valore assoluto di immissione sul Tempo di Riferimento considerato. Verifica del valore differenziale di immissione sul Tempo di Riferimento considerato	dB(A)	Rilievi strumentali fonometrici	Punti di misura al confine aziendale e ai ricettori. Nonché presso eventuali postazioni ove siano presenti criticità acustiche	DM 16 marzo 1998 e norme tecniche UNI 10855, UNI 11143	Ogni 24 mesi e dopo ogni modifica all'impianto, sia sostanziale che non sostanziale, nonché in caso di esposti.	Elettronica-trasmissione via PEC Relazione con rapporto di misura

- IX. Ove l'uso del territorio interessato dovesse risultare diverso, ovvero vedere variazioni circa la sua antropizzazione, ed inoltre nel caso di entrata in vigore del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, e di eventuali esposti in materia, le attività di monitoraggio dovranno subire i dovuti adeguamenti da concordare preventivamente con l'Autorità Competente, anche con il supporto dello scrivente Ufficio.

Sono fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 per la tematica rumore.

- c) con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera g)** del D.P.R. n. 59/2013 – **GESTIONE RIFIUTI**:
- la Ditta "AZETA SERVICE S.r.l." per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero ambientale (R10) e recupero (R5) di rifiuti inerti, dovrà rispettare le tipologie di rifiuti e relative quantità massime riportate nella "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti" di cui all'Allegato 1 e Tabella rifiuti autorizzati R13-R5 di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento e secondo la disposizione delle aree riportate in planimetria (Allegato 3);

Procedure accettazione rifiuti:

- la Ditta "AZETA SERVICE S.r.l." dovrà gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel settore, in particolare della Parte IV del

D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli adempimenti per la tenuta dei registri di carico/scarico e trasporto rifiuti;

- la Ditta può esercire l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nel rispetto delle norme tecniche indicate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186 e del D.M. 28/06/2024 n. 127 per i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato (End of Waste) rispettando i limiti quantitativi di cui alla **"Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti"** di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;
- la Ditta, al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche dei rifiuti riportati nella **"Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti"**, deve verificare l'accettabilità dei rifiuti in ingresso prima della presa in carico mediante acquisizione del formulario di identificazione, verifica visiva e, per quantitativi di rifiuti maggiori di 10 mc, mediante acquisizione del certificato di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse a questo Ufficio Ambiente ogni 2 (due) anni e comunque ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione degli stessi;
- la Ditta dovrà verificare, nell'apposita area di ricezione degli stessi, la conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto, alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nel D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), nonché nel presente provvedimento autorizzativo, (laddove necessario effettuando anche la caratterizzazione degli stessi a campione) e procedere alle operazioni di pesatura e registrazione;
- si dovranno effettuare controlli analitici sui rifiuti, qualora risulti necessario a seguito dell'analisi della documentazione e del controllo visivo e comunque a campione almeno una volta all'anno;

Gestione attività:

- la Ditta dovrà rispettare durante le operazioni di trattamento dei rifiuti i principi generali richiamati dall'art. 1, comma 1 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.) ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, non causare inconvenienti da rumori e odori, non danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
- si dovrà prevedere idonea recinzione/barriera lungo tutto il perimetro dell'impianto, garantendone la manutenzione e l'efficienza nel tempo; inoltre si dovrà garantire la buona efficienza e manutenzione dei piazzali, della viabilità interna all'impianto, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e superficiali, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'art. 178, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato (con aggiornamento anche per tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti End of Waste di cui al D.M. 69/2018 ed al D.M. 127/2024) per gestire gli specifici rifiuti;
- l'impianto di trattamento, in particolare il settore di conferimento, messa in riserva, recupero e aree di movimentazione dei mezzi, dovrà essere dotato di:
 - ✓ pesa per misurare il quantitativo dei rifiuti,
 - ✓ adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche,
 - ✓ idonea pavimentazione;
- la gestione di rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto (di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento);
- la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti, con importo riferito alle quantità dei rifiuti da stoccare nell'impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla Classe 3 del D.M. n. 350/98);
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto della circolare ministeriale n. 55/A/2 del 16 aprile 2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

Stoccaggio e movimentazione rifiuti:

- nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e da quelle dedicate esclusivamente al deposito dei materiali recuperati (end of waste);
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti, così come individuate nell'Allegato 3, devono essere delimitate ed organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto; ognuna di esse deve essere dotata di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici CER;
- i rifiuti gestiti nell'impianto devono essere stoccati in cumuli di altezza massima 3 metri o in cassoni; essi devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione, come previsto dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998;
- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/1998 e D.M. n. 127/2024) di cui alla "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti" (Allegato 1 al presente provvedimento) sono limitati al trattamento del quantitativo giornaliero minore o uguale a 1480 tonnellate. A tal proposito la Ditta dovrà riportare sul registro di carico e scarico dei rifiuti, ogni volta che viene svolta l'operazione di recupero (giornalmente), il quantitativo di rifiuti recuperati, le modalità di stoccaggio e l'area dedicata per ogni singola partita, in modo che siano chiaramente individuabili data e quantitativo del rifiuto recuperato;

End of Waste - Rifiuti da costruzione e demolizione:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale proveniente dall'attività di recupero (R5) per la produzione di aggregato recuperato (End of Waste) la Ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale in ottemperanza a quanto prescritto nel D.M. 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152/2006";
- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale ammessi per la produzione di aggregato recuperato sono riportati nella Tabella 1 - Punto 1 e Punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024;
- per alcuni codici EER dichiarati dalla Ditta non è applicabile il DM 127/2024 poiché non elencati in Tabella 1 - Punto 1 e Punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 127/2024, nel caso specifico:
 - ✓ Tipologia 7.1: EER 170802,
 - ✓ Tipologia 7.17: EER 010102, 010308;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 127/2024 il produttore di aggregato recuperato dovrà produrre la dichiarazione di conformità in cui viene attestato il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del suddetto D.M. che, deve essere redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Tale dichiarazione dovrà essere inviata alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto;
- l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al D.M. n. 127/2024;
- il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dovrà dotare di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. n. 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (D.M. 127/2024 - Art. 6, comma 1). Entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data di conseguimento della Certificazione/accreditamento, deve essere trasmessa alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Basilicata - A.R.P.A.B., al Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana dell'Azienda Sanitaria di Matera - A.S.M. e al Comune di Montescaglioso;

- il produttore deve individuare un luogo dove conservare, per un anno dall'invio della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 127/2004, i campioni di aggregato recuperato prelevati, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 dello stesso D.M.;
- durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati;
- in attesa dell'utilizzo da parte del produttore o dell'eventuale commercializzazione a terzi, l'aggregato recuperato sarà depositato e movimentato nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo (come da Planimetria - Allegato 3 al presente provvedimento);

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 7) di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del procedimento conclusivo da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 8) di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 9) di stabilire** che la Ditta "AZETA SERVICE S.r.l." dovrà presentare a quest'Ufficio, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, un'appendice alla polizza fidejussoria rilasciata a fronte della Determinazione Dirigenziale n. 2164 del 22/11/2016 che, estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, con adeguamento della garanzia finanziaria alle nuove quantità di rifiuti autorizzati rivalutati secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai quali andranno aggiunti i costi che dovranno essere stimati dalla Società proponente (piano di ripristino ambientale) relativi alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, validato dall'Ufficio procedente, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimenti o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla regione Basilicata con D.G.R. n. 471 del 08/04/2011, pena la sospensione dell'attività. L'importo determinato potrà essere ridotto del 40% se la Società è in possesso di certificazione ISO 14001 o Emas;
- 10) la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 471 del 08/04/2011;
- 11) di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 12) di ribadire** che la Ditta "AZETA SERVICE S.r.l." è tenuta annualmente, ai sensi della D.G.R. n. 1163 del 03/11/2017, all'inserimento nell'applicativo "Sistema O.R.So. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" dei dati di gestione dei rifiuti riferiti all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, rammentando che la scadenza per il completamento e la convalida dei dati richiesti, relativa all'anno precedente, è fissata al 30 Aprile di ogni anno;
- 13) di ricordare** che la Ditta "AZETA SERVICE S.r.l." dovrà iscriversi al Sistema RENTRI (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per l'utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR, secondo quanto previsto dal D.M. 4 Aprile 2023, n. 59 - *Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità di rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- 14) di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 15) di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;

- 16) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 17) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 18) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 19) **di dare atto** che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, l'Ing. Vincenzo RIZZELLO attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 20) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Allegato 1 - Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti

Tip. DM 05.02.1998	Id. area messa in riserva	EER	Superficie (m ²)	Stoccaggio istantaneo (ton)	Stoccaggio annuale R13 ton/anno	R5 ton/anno max			Recupero R5 ton/giorno	
						Per sotto attività della tipologia	Per tipologia	Capacità complessiva	Per tipologia	Capacità complessiva
1.1	R-1.1	15.01.01, 15.01.05, 15.01.06	27	50	1.000	0	0	0	0	
2.1	R-2.1	10.11.12, 15.01.07, 16.01.20, 17.02.02, 19.12.05	27	50	1.000	0	0	0	0	
3.1	R-3.1	10.02.10, 12.01.01, 12.01.02, 15.01.04, 16.01.17, 17.04.05, 19.01.02, 19.01.18, 19.12.02	27	80	3.300	0	0	0	0	
3.2	R-3.2	11.05.01, 12.01.03, 15.01.04, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.02, 19.12.03	27	50	1.000	0	0	0	0	
6.1	R-6.1	02.01.04, 15.01.02, 17.02.03, 19.12.04 17.08.02	27	40	1.000	0	0	0	0	
7.1	R-2a	10.13.11, 17.01.01, 17.01.02, 17.01.03, 17.01.07, 17.09.04	400	3.600	<u>120.000</u>	7.1.1.a) 120.000 7.1.1.c) 120.000	120.000	1.480	1.480	
7.2	R-7.2	01.04.08, 01.04.10, 01.04.13	27	100	10.000	7.2.3 b) 10.000 7.2.3 d) 10.000	10.000	1.480	1.480	1.480
7.3	R-7.3	10.12.08	27	5	50	7.2.3 f) 1.000 7.3.3 b) 50	50	50	50	
7.4	R-7.4	10.12.06	27	5	50	7.4.3 c) 50 7.4.3 d) 50	50	50	50	
7.6	R1	17.03.02	670	5.000	<u>97.870</u>	7.6.3 b) 85.000 7.6.3 c) 97.870	97.870	1.480	1.480	
7.11	R-7.11	17.05.08	95	950	5.000	7.11.3 a) 5.000 7.11.3 c) 5.000 7.11.3 d) 5.000	5.000	1.480	1.480	
7.17	R-7.17	01.01.02, 01.03.08	27	5	100	-	-	-	-	
7.31bis	R-2.b	17.05.04	400	3.600	<u>120.000</u>	7.6.3 c) 120.000	120.000	1.480	1.480	
9.1	R-9.1	03.01.01, 03.01.05, 15.01.03, 17.02.01, 19.12.07	27	15	2.000	0	0	0	0	
Totale				1.835	13.550	120.000				

Allegato 2 - Tabella rifiuti autorizzati (R13-R5)

I rifiuti inerti interessati dal ciclo di recupero aziendale (R13-R5) sono riepilogati nella seguente tabella; tra di essi solo quelli evidenziati in grassetto rientrano nell'elenco dei rifiuti ammessi per la produzione di aggregato riciclato di cui alla tabella 1 dell'allegato I del DM 127/2024.

EER	DEFINIZIONE	ATTIVITA' DI RECUPERO
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	R13
010308	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010307	R13
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13-R5
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13-R5
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13-R5
101206	Stampi di scarto	R13-R5
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13-R5
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13-R5
170101	Cemento	R13-R5
170102	Mattoni	R13-R5
170103	Mattonelle e Ceramiche	R13-R5
170107	Miscugli e scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli alla voce 170106	R13-R5
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13-R5
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13-R5
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13-R5
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R5

I codici EER 010202, 010308 e 170802 non rientrano nel campo di applicazione del D.M. 127/2024 e non sono oggetto della presente; per essi si prevede esclusivamente la messa in riserva (R13).

Allegato 3 - Planimetria Generale e Legenda

Gestione rifiuti e materiale EoW

Descrizione	Id.
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 7.6 - 5.000 ton (670 m ²)	R7.6
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 7.1 - 3.600 ton (400 m ²)	R7.1
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 7.31bis - 3.600 ton (400 m ²)	R7.31b
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 1.1 - 50 ton (27 m ²)	R1.1
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 2.1 - 50 ton (27 m ²)	R2.1
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 3.1 - 80 ton (27 m ²)	R3.1
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 3.2 - 50 ton (27 m ²)	R3.2
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 6.1 - 40 ton (27 m ²)	R6.1
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 7.2 - 100 ton (27 m ²)	R7.2
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 7.3 - 5 ton (27 m ²)	R7.3
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 7.4 - 5 ton (27 m ²)	R7.4
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 7.11 - 950 ton (95 m ²)	R7.11
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 7.17 - 5 ton (27 m ²)	R7.17
Area di messa in riserva rifiuti (R13) tipologia 9.1 - 15 ton (27 m ²)	R9.1
Area di deposito rifiuti lavorati in attesa di qualifica end of waste e materiali end of waste - (470 m ²)	RL1
Area di deposito rifiuti lavorati in attesa di qualifica end of waste e materiali end of waste - (607m ²)	RL2
Area deposito scarti di lavorazione e rifiuti fuori specifica in contenitori o in cumuli - (25 m ²)	SC1
Area deposito scarti di lavorazione e rifiuti fuori specifica in contenitori o in cumuli - (25 m ²)	SC2
Impianto di frammentazione-deferrizzazione opzione 1	IFD(1)
Impianto di vibrovagliatura opzione 1	IVV(1)
Impianto di frammentazione-deferrizzazione opzione 2	IFD(2)
Impianto di vibrovagliatura opzione 2	IVV(2)
Area a deposito materiale end of waste - (825 m ²)	EoW1
Perimetro impianto di gestione rifiuti	
Perimetro sito destinato al deposito di materiale inerte end of waste (Presse d'Atto prot. n. 11400 del 04.07.2019 - Provincia di Matera)	

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1006 del 26-06-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 26-06-2025 al 11-07-2025 al num. 1217 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
